SENATO DELLA REPUBBLICA

10ª COMMISSIONE

(Lavoro, emigrazione, previdenza sociale)

GIOVEDÌ 29 APRILE 1954

(11ª Seduta in sede deliberante)

Presidenza del Presidente PEZZINI

INDICE

Disegni di legge:

« Divieto di licenziamento dai posti di impiego e di lavoro delle donne che si sposano » **(6)**
(*D'iniziativa della senatrice Merlin Angelina*)
(Seguito della discussione e rinvio):

PRESIDENTE . . . . . *Pag.* 107, 110, 111
BITOSSI 109, 111
DE BOSIO 107
GRAVA, *relatore* 111
MERLIN Angelina 111

« Disciplina delle cooperative di emigrazione »
(213) (Discussione):

PRESIDENTE 111, 113
ANGELINI Cesare 113
GRAVA 112
PELIZZO, *relatore* 111, 113

La seduta è aperta alle ore 10,15.

Sono presenti i senatori: Angelilli, Angelini Cesare, Barbareschi, Bitossi, Bolognesi, Clemente, De Bosio, Fiore, Grava, Mancino, Merlin Angelina, Pelizzo, Pezzini, Spallicci, Spasari, Varaldo, Zagami, Zane e Zucca.

ANGELINI, *Segretario, legge il processo verbale della seduta precedente, che è approvato.*

Seguito della discussione e rinvio del disegno di legge d'iniziativa della senatrice Merlin Angelina: « Divieto di licenziamento dai posti di impiego e di lavoro delle donne che si sposano » (6).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca il seguito della discussione del disegno di legge d'iniziativa della senatrice Merlin Angelina: « Divieto di licenziamento dai posti di impiego e di lavoro delle donne che si sposano ».

Poichè è assente il rappresentante del Governo, noi proseguiremo nella discussione generale di questo disegno di legge, rimandando eventualmente ad una prossima seduta gli interventi conclusivi del relatore e del rappresentante del Governo.

DE BOSIO. Il disegno di legge presentato dalla senatrice Merlin innova profondamente l'istituto della risoluzione del rapporto di lavoro. È necessario quindi esaminare questo problema anche allo scopo di stabilire a quali rapporti di lavoro il progetto di legge possa riferirsi, data la sua genericità e la mancanza di precisazioni al riguardo nella risposta, peraltro assai chiara e ampia, data dalla presentatrice, onorevole Merlin, al senatore Grava che le aveva posto proprio questa domanda.

I contratti di lavoro vanno considerati secondo la durata e suddivisi in due grandi categorie: quelli a tempo determinato, e quelli a tempo indeterminato, cioè senza alcuna determinazione preventiva di scadenza e che, come tutti sappiamo, sono revocabili *ad nutum*.

È opportuno che ci soffermiamo brevemente sulle forme di risoluzione di questi contratti, sia a tempo determinato che a tempo indeterminato. Il contratto di lavoro a tempo determinato può risolversi per mutuo consenso, per scadenza del termine, per scadenza naturale, per recesso ingiustificato prima della scadenza del termine, per giusta causa o per cause non imputabili alle parti (casi di forza maggiore, morte).

Invece il contratto di lavoro a tempo indeterminato può risolversi logicamente sempre per mutuo consenso, trattandosi di rapporti sinallagmatici nei quali predomina il principio della volontà delle parti, per recesso di uno dei contraenti (caso regolato dall'articolo 2118 del Codice civile che poi esamineremo), per inadempimento di uno dei contraenti, per cause non imputabili alle parti. Il contratto di lavoro, in genere, può anche risolversi per altre cause come, per esempio, il verificarsi di un evento posto quale condizione risolutiva del rapporto, per il raggiungimento dei limiti di età o di servizio.

Dobbiamo ora vedere a quali rapporti di lavoro si può riferire il disegno di legge in esame. A mio avviso esso può riguardare soltanto i rapporti disciplinati dal contratto di lavoro a tempo indeterminato. Per il contratto a termine infatti il rapporto è regolato di volta in volta ed entrambe le parti debbono rispettare il termine tranne le ipotesi da me prima ricordate.

La ipotesi di risoluzione di contratti a tempo indeterminato, prevista dal disegno di legge, è, a mio avviso, soltanto quella del recesso per volontà di uno dei contraenti, regolato dagli articoli 2 e 3 del proge to di legge, a seconda che si tratti del datore di lavoro o della prestatrice di opera; per il primo infatti è sancito il divieto, per la seconda la piena libertà di dimettersi con diritto all'indennità.

La natura fiduciaria del contratto di lavoro ha fatto pervenire al principio, che è senza dubbio una grande conquista in materia, del diritto di recesso unilaterale, per cui ciascun contraente, indipendentemente dal consenso dell'altro, ha facoltà di risolvere il rapporto di lavoro. L'articolo 9 del decreto 13 novembre 1924 – ora superato con il nuovo Codice – stabiliva che il contratto di impiego a tempo indeterminato potesse essere risolto da uno dei contraenti previa disdetta o previo avviso.

L'articolo 2118 del Codice civile vigente estende l'applicabilità di questo principio anche ai lavoratori manuali stabilendo che « ciascuno dei contraenti può recedere dal contratto di lavoro a tempo indeterminato dando preavviso nel termine e nei modi stabiliti dalle norme corporative, dagli usi o secondo equità ». In mancanza di preavviso il recedente è tenuto verso l'altra parte ad una indennità equivalente all'importo della retribuzione che sarebbe spettata per il periodo di preavviso. La stessa indennità è dovuta dal datore di lavoro nel caso di risoluzione del rapporto per la morte del prestatore di lavoro.

Si ha quindi una disciplina chiara e precisa della cessazione del rapporto di lavoro in genere. Il recesso pertanto è un atto di carattere assolutamente discrezionale e può esercitarsi senza essere preceduto o accompagnato da alcuna motivazione. La legge nel caso di esercizio della facoltà di recesso non fissa alcuna particolare cautela, tranne la determinazione dell'obbligo del preavviso e del pagamento dell'indennità di anzianità quando il recesso avvenga da parte dell'imprenditore e dell'obbligo del solo preavviso quando avvenga da parte del lavoratore. Essendo l'atto di recesso discrezionale esso è insindacabile per cui i motivi di questo licenziamento sono privi di efficacia giuridica. Questo è un argomento fondamentale da tenersi presente allo scopo di ricercare se sia opportuno intaccare questo principio fondamentale imponendovi limitazioni di carattere generale come è previsto dal disegno di legge dell'onorevole Merlin.

Limitazioni contrattuali e legali al diritto di recesso sono ammesse ma, come dimostrerò, in casi specifici e particolari. Per esempio i contratti collettivi stabiliscono limitazioni particolari o autorizzazioni speciali nel caso di prestatori di lavoro aventi cariche sindacali. In altri casi è prevista una particolare procedura da seguirsi per addivenire al licenziamento:

per esempio l'articolo 27 del decreto 8 gennaio 1941 sul trattamento giuridico ed economico dei ferrotranvieri che prescrive di sentire il parere del Consiglio di disciplina. Si tratta, come vedete, di limitazioni che costituiscono vere eccezioni alla regola e come tali sono rigorosamente disciplinate e fissate dalla legge e, nel caso fossero violate, dànno diritto al risarcimento dei danni.

Il progetto Merlin invece sconvolge il sistema legislativo vigente. Esso vuole imporre con l'articolo 2 il divieto di licenziare la lavoratrice per causa di matrimonio a qualsiasi categoria essa appartenga. Come e quando può venire attuata questa disposizione? La indeterminatezza e la genericità della disciplina dà modo all'imprenditore di sottrarvisi e rispettivamente dà alla donna il modo di approfittare della situazione anche non giustamente.

Effettivamente c'è una situazione di sfavore per una donna che aspira ad essere assunta al lavoro e che non ha specifiche garanzie in caso di risoluzione del rapporto di lavoro in occasione di matrimonio. Inutile, per non dire pericoloso, si palesa però il divieto contenuto nel disegno di legge, che pone la necessità di rivedere l'intera disciplina del rapporto di lavoro nei confronti della donna sia nel campo privato che in quello pubblico. In quest'ultimo infatti essa gode già, se è in ruolo, di una stabilità che verrebbe messa in dubbio con questa nuova legge.

Oltre che inopportuno e inattuabile, il divieto si palesa anche inutile. Il relatore onorevole Grava nella sua chiara relazione ha già dimostrato che oggi non esistono contratti che prevedano il licenziamento in caso di matrimonio. E se esistessero – come controbatte la onorevole Merlin – le relative clausole sarebbero inefficaci e nulle perchè illecite, essendo contrarie all'ordine pubblico (vedi articolo 636 del Codice civile) e la donna lavoratrice potrebbe impugnarle chiedendo, in caso di licenziamento, il risarcimento dei danni oltre che l'indennità.

Io dichiaro perciò di aderire in pieno al punto di vista dell'onorevole relatore.

La norma di cui all'articolo 3 del progetto è materia di interpretazione della legge vigente o quanto meno di regolamento sindacale. Infatti a me sembra che la lavoratrice che si dimetta per causa di matrimonio possa invocare il « serio motivo » che in genere è previsto in tutti i contratti collettivi di lavoro per conservare il diritto di indennità al personale dimissionario. Ricordiamo infatti che oggi non si parla più di indennità « per giusta causa » ma di « serio motivo ». Ho voluto indagare intorno all'origine di questo cambiamento e ho visto che questa espressione è stata tolta da una norma del Codice civile germanico che appunto ammette il diritto del lavoratore di dimettersi per giusto motivo e fa proprio l'ipotesi del matrimonio. La Cassazione, con sentenza del 10 novembre 1934, ha riconosciuto l'applicabilità di questa clausola agli operai e agli impiegati dimissionari per ragione di matrimonio. Il Codice civile oggi ha rimesso ai contratti collettivi il compito di estendere l'indennità anche al caso di dimissioni volontarie, determinando le condizioni e le modalità. Vedasi l'articolo 2120 che dice: « Le norme corporative possono tuttavia stabilire che l'indennità sia dovuta anche in caso di dimissioni volontarie, determinandone le condizioni e le modalità ». Quindi la tutela invocata dallo articolo 3 del disegno di legge in esame è già riservata per legge ai contratti collettivi di lavoro.

Il disegno di legge dell'onorevole Merlin ha sollevato e sottoposto all'attenzione generale un problema di grande importanza, ha dato modo di esaminarlo e di approfondirlo dal punto di vista giuridico e sociale, di sottoporlo all'attenzione delle organizzazioni sindacali, chiamandole a provvedere al più presto alla regolamentazione là dove questa non sussiste. Mi sembra che la senatrice Merlin abbia già raggiunto lo scopo principale di questa nobile iniziativa: dare alle donne sposate la piena tranquillità e serenità intorno a questo importante e delicato problema.

BITOSSI. Il problema sollevato dalla senatrice Merlin è quanto mai grave dal punto di vista umano, in quanto non è assolutamente concepibile che a causa del suo matrimonio una lavoratrice possa essere licenziata. È un problema che si pone in molti settori e noi constatiamo con rammarico che molti regolamenti aziendali o di istituti prevedono espli-

citamente il licenziamento della donna che si sposi.

Da un punto di vista sindacale vi sono stati dei tentativi per evitare questi inconvenienti, in particolar modo nel settore dell'industria, in cui vige un contratto che richiede la giusta causa per il licenziamento. E non essendo giusta causa di licenziamento il matrimonio, il licenziamento per matrimonio, almeno nel settore dell'industria, viene evitato.

La questione assume però aspetti assai difficili nei singoli casi concreti. È previsto infatti il ricorso ad una Commissione, è prevista la facoltà del datore di lavoro di riconoscere o meno le decisioni della Commissione arbitrale. Se però il datore di lavoro non riconosce il lodo arbitrale, non c'è altra possibilità per il lavoratore che il ricorso ai mezzi di difesa che la Costituzione gli riconosce; effettuare cioè delle agitazioni, degli scioperi per imporre al datore di lavoro ciò che il lodo ha stabilito. E allora o il caso di ingiustizia è tanto patente da creare quello stato d'animo di solidarietà che spinge i lavoratori a lottare affinchè questa patente violazione sia eliminata, oppure, ed è il 90 per cento dei casi, non avviene niente e il licenziamento viene effettuato.

Ritengo che il disegno di legge al nostro esame debba essere largamente emendato; infatti se noi lasciassimo l'articolo 2 così come è formulato, tutte le lavoratrici potrebbero essere licenziate senza che la legge potesse intervenire a tutelarle in quanto mai un datore di lavoro intelligente licenzierà una donna che si sposa motivando tale licenziamento con il matrimonio stesso. Per il datore di lavoro un motivo di licenziamento potrebbe essere, ad esempio, l'esuberanza di personale. Comunque è da tener presente che in base all'articolo 2118 del Codice civile il datore di lavoro non è obbligato a dichiarare il motivo del licenziamento.

Mi sono deciso a prendere la parola dopo aver sentito le osservazioni che sono state fatte sugli articoli del Codice civile che regolano il rapporto di lavoro. Ritengo sia ormai giunto il momento di modificare quegli articoli perchè è assolutamente fuor di dubbio che oggi essi sono superati dalla nuova posizione che il cittadino italiano ha acquistato e tende ad acquistare di fronte allo Stato.

Non è concepibile che il datore di lavoro possa licenziare senza precisare il motivo che il licenziamento ha determinato. È necessario quindi esaminare attentamente il progetto di legge e cercare di emendarlo in maniera tale da evitare il persistere di una simile situazione. È necessario, secondo me, modificare l'articolo 2118 per eliminare delle ingiustizie così patenti. L'onorevole collega che mi ha preceduto ha fatto una dotta esposizione sul problema del contratto a termine e del contratto non a termine. Colgo l'occasione per dire che quell'articolo dovrebbe essere modificato anche perchè oggi la giusta interpretazione che è stata data dal nostro collega non è seguìta dai datori di lavoro, che si valgono del contratto a termine per eludere tutte le leggi e tutti i contratti. D'altra parte ognuno di noi deve rendersi conto che quando un lavoratore licenziato ricorre alla Magistratura, a parte le spese che deve sostenere, la vertenza normalmente si risolve in favore del datore di lavoro.

Concludendo quindi invito gli onorevoli colleghi, e particolarmente il senatore Grava, ad esaminare attentamente il progetto di legge presentato dalla senatrice Merlin, per studiare di comune accordo, con lo spirito che sempre ci ha animati, quelle modifiche atte ad evitare i soprusi che fino ad ora si sono verificati e a dare una certa garanzia alle donne lavoratrici.

PRESIDENTE. Più che come Presidente intervengo come membro della Commissione. È chiaro, come facilmente si evince dagli interventi degli onorevoli colleghi, che il progetto di legge di iniziativa della senatrice Merlin, ripropone una questione molto controversa: quella della liceità della clausola risolutiva dei rapporti di lavoro per causa di matrimonio. Fino a ieri mi pare che fosse una *vexata quaestio*; oggi mi sembra che si debba risolvere senz'altro in senso negativo. I pareri espressi sono per la illeceità della clausola *si nupserit* che non è lecita giuridicamente e tanto meno moralmente perchè in fondo finisce col limitare la libertà individuale; domando però ai colleghi come possiamo intervenire per far cadere tutte quelle clausole che viceversa sono contenute in vari contratti di lavoro. Infatti, a conforto di quello che ha

detto la collega Merlin, posso a mia volta dirvi che per molti istituti di credito, per diverse aziende di assicurazione, la clausola è sempre contenuta nei contratti di lavoro. Io ricordo che quando discutemmo questo disegno di legge nella precedente legislatura, il collega Angelini fece una proposta sulla quale non insistè, tendente a stabilire con una norma di legge la nullità di qualsiasi clausola di questo genere. E devo ricordare inoltre una proposta del relatore di allora, senatore Jannuzzi, tendente allo stesso scopo attraverso un ordine del giorno. Ho voluto richiamare l'attenzione dei colleghi che si occuperanno di questo aspetto, su queste due iniziative concorrenti agli stessi scopi, ma con mezzi diversi.

BITOSSI. In riferimento all'articolo 2 vorrei avanzare qualche proposta che possa formare l'oggetto di un ulteriore esame. L'articolo 2 potrebbe essere, a mio avviso, così formulato: « Le lavoratrici licenziate per causa di matrimonio hanno diritto oltre che alle indennità previste dall'articolo 2118 e 2120 del Codice civile, ad una speciale indennità pari all'ammontare di 15 mensilità di retribuzione ». Ciò potrebbe trattenere il datore di lavoro dal licenziare le lavoratrici, che si sposano. In tal caso poi occorrebbe aggiungere una norma del genere: « Il licenziamento si considera a causa di matrimonio qualora sia stato comunicato successivamente alla data di affissione delle pubblicazioni nell'albo del Comune di residenza della lavoratrice o anche in data precedente, qualora il datore di lavoro sia stato a conoscenza dell'imminente matrimonio della lavoratrice ».

Ripeto, non intendo fare una proposta formale di emendamento; quanto ho detto può essere oggetto di ulteriori discussioni per la ricerca di una formula che limiti, se non elimini del tutto, l'attuale ingiustizia.

GRAVA, *relatore*. Come diceva un mio professore, il legislatore non formula provvedimenti legislativi concreti se non dopo che le aspirazioni siano maturate nell'animo del popolo. Io penso, come il collega Bitossi, che sia già maturata nella coscienza del popolo italiano l'esigenza di apportare qualche modifica all'articolo 2118 e agli altri che regolano il rapporto di lavoro. È da considerare però se la nostra Commissione possa proporre una modifica di quegli articoli del Codice civile.

MERLIN ANGELINA. Accetto la proposta di rinviare la discussione, anche perchè quanto ha detto l'onorevole Bitossi mi pare sia di fondamentale importanza. Su queste cose molto serie non bisogna improvvisare, ma piuttosto meditare.

PRESIDENTE. Poichè siamo tutti d'accordo, rinvio il seguito della discussione del disegno di legge ad altra seduta.

Discussione del disegno di legge: « Disciplina delle cooperative di emigrazione » (213).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: « Disciplina delle cooperative di emigrazione ».

Dichiaro aperta la discussione generale.

PELIZZO, *relatore*. Onorevoli senatori, questo disegno di legge fu presentato al Senato della Repubblica nella precedente legislatura in data 15 ottobre 1952 e venne già esaminato in sede referente dalla 10ª Commissione, relatore l'onorevole Sacco; decadde poi in seguito allo scioglimento del Parlamento. Venne poi riproposto ed assegnato a questa Commissione in sede deliberante nel suo primitivo testo, salvo lievi modifiche per quanto riguarda l'articolo 10, accogliendo in ciò i suggerimenti espressi dalla Commissione nella precedente legislatura.

Nella relazione ministeriale che accompagna il disegno di legge è chiaramente illustrato lo scopo cui la legge tende ed indicati i mezzi a disposizione del Ministero del lavoro per raggiungere lo scopo medesimo.

Sta di fatto che nel dopoguerra sono sorti, in numero non trascurabile, complessi cooperativi aventi lo scopo di procurare la emigrazione all'estero (specie nell'America latina) dei loro soci. Ed è possibile che ne stiano sorgendo altri. In sè l'iniziativa è encomiabile e va incoraggiata perchè intesa a soddisfare la tendenza sempre più diffusa di sostituire alla emigrazione individuale, quella di gruppi organizzati. D'altronde non si può legittimamente vietare la costituzione di società cooperative

che si propongono la emigrazione all'estero dei propri soci per esercitare attività economiche.

Peraltro da segnalazioni pervenute al Ministero del lavoro e da indagini esperite dalla Direzione generale della cooperazione si è dovuto amaramente constatare che talune improvvisate cooperative, anzichè perseguire il fine sociale, si tramutarono, ancor prima di iniziare la loro attività, in strumenti di raggiro nelle mani di poco scrupolosi promotori ed amministratori.

Accadeva spesso che molti lavoratori, data in buona fede la loro adesione alla costituzione della società ed impegnata, mediante versamento in danaro delle quote sociali, ogni loro possibilità economica, dopo lunga e vana attesa di espatrio, si accorgevano di essere stati vittime di vere e proprie truffe, il più delle volte senza possibilità di risarcimento del danno. La Direzione generale della cooperazione, avvertita la gravità del male e la urgenza di porvi riparo, sottopose a rigorose ispezioni le cooperative che ad essa risultavano esistenti.

Da una recente pubblicazione intorno alle leggi sulla cooperazione e la sua applicazione, a cura della predetta Direzione generale, risulta che delle 38 cooperative ispezionate, due sono state liquidate, 3 sono tenute sotto controllo, le altre sono state sciolte d'ufficio e per 14 si è nominato un Commissario liquidatore per ogni possibile tutela dell'interesse dei soci. Non è da escludere che altre società siano sfuggite al controllo, non avendo avuto la Direzione generale della cooperazione la possibilità di conoscere la loro esistenza.

Data la gravità della situazione, venne avvisata la necessità dell'urgente adozione del provvedimento in parola.

La finalità è, come si evince dalle premesse, quella di eliminare ogni possibile abuso ed irregolarità da parte di amministratori incauti o disonesti, a tutela degli interessi di cittadini ansiosi di espatriare per ragioni di lavoro. Il criterio informatore è quello di rendere possibile un efficace controllo delle cooperative da parte del Ministero del lavoro valendosi di mezzi all'uopo idonei.

La disciplina delle cooperative di emigrazione viene regolata disponendo sostanzialmente che l'attività delle medesime sia subordinata alla preventiva autorizzazione del Ministero del lavoro.

Tale autorizzazione può essere concessa soltanto a quelle cooperative che statutariamente si propongono lo scopo di emigrare all'estero « per gestire ivi imprese in forma cooperativa » e ciò al fine di impedire ogni sviluppo a società private che, sotto le apparenze dell'istituzione cooperativista, perseguano fini affatto encomiabili o del tutto diversi.

I requisiti richiesti dall'articolo 1 e 2 del disegno di legge (controllo nell'impiego del denaro versato dai soci; obbligo della prestazione della cauzione da parte degli amministratori e loro immunità da condanne penali, cariche gratuite ed altro), all'accertamento dei quali si provvede mediante istruttoria da parte degli uffici provinciali del lavoro e previa adeguata documentazione, mirano a salvaguardare la buona fede dei soci, a prevenire possibili abusi, ed infine a riparare, sia pure in parte, eventuali danni.

Tutto ciò evidentemente torna utile alla nostra gente, sospinta dalla necessità di cercare lavoro all'estero che nella unione cooperativistica crede di trovare conforto e solidarietà umana, ma giova anche al buon nome della cooperazione italiana, purtroppo insidiata da taluni profittatori senza scrupolo ovvero da soggetti ignari ed irresponsabili, illusi dal miraggio di facili guadagni.

Perciò, concludendo, a prescindere dal fatto di una prossima e quanto mai auspicata riforma legislativa del più vasto problema dell'emigrazione, si raccomanda la sollecita approvazione del disegno di legge in esame.

GRAVA. Dalla relazione molto chiara e dettagliata del collega Pelizzo, mi pare di rilevare che egli abbia trattato soltanto delle cooperative di operai che si recano all'estero; ma è bene estendere le indagine anche alle cooperative agricole cosiddette di colonizzazione. Mi permetto far osservare che non sempre le cooperative agricole di colonizzazione vengono costituite in Italia in maniera che su di esse possa svolgere una certa sorveglianza ed un certo controllo la Direzione generale della cooperazione. I nostri contadini vengono allettati ad andare in Brasile o in Argentina e quando sono in quei Paesi ed hanno raggiunto un certo numero, allora ven-

gono costituiti in cooperative per il dissodamento di terreni dei quali mi astengo dal parlare. Su queste cooperative non vi è alcun controllo da parte del Ministero del lavoro. Vorrei pregare il collega Pelizzo di dirci quante cooperative si sono costituite, se il Ministero lo sa, perchè vi è un istituto apposito che le costituisce e le finanzia. Mi permetto anche di ricordare che in data 22 aprile 1954 vi è stato un articolo su un giornale di Roma e precisamente su « Il Giornale d'Italia » che ha sollevato scalpore: nell'articolo si diceva che le cooperative agricole di colonizzazione hanno fatto pieno fallimento. Successivamente si è giustificata questa affermazione dicendo che si è stati costretti a costituire le cooperative per lo sblocco di *cruzeiros;* finora i fondi perduti ammontano a un miliardo di lire, ma ci sono degli altri miliardi che debbono essere impiegati e bisogna fare in modo che non vadano perduti anch'essi.

Dato che dalla relazione ho sentito che le cariche delle cooperative forse saranno gratuite, vorrei far notare che i signori che amministrano e finanziano queste cooperative con i denari dello Stato e degli emigranti percepiscono alti stipendi mensili. I soci di questa Società italo–brasiliana sono 90 e le voci che corrono intorno alla Società sono molto gravi: si parla di alti stipendi sia per quelli che sono in Brasile sia per quelli che sono in Italia.

Debbo fare un'altra osservazione: siccome siamo alla vigilia, almeno così speriamo, della costituzione di un organo apposito concernente l'attività delle cooperative, io domando, quando sarà costituito questo Ente, se le cooperative per l'estero saranno controllate dal Ministero del lavoro o da chi altro. Oggi ci dà una certa garanzia il controllo espletato dal Ministero del lavoro a mezzo della Direzione generale della cooperazione, ma domani non so se avremo questa garanzia.

Prego quindi l'onorevole relatore di assumere queste informazioni.

ANGELINI. Secondo la legislazione attualmente in vigore nessuno può conoscere esattamente il numero delle cooperative costituite. Quindi la richiesta del senatore Grava, di assumere informazioni circa il numero delle cooperative, non può essere soddisfatta, in quanto le cooperative possono regolarmente funzionare senza essere iscritte nei registri prefettizi.

Lo scopo di questo disegno di legge è uno solo: quello cioè di modificare la legislazione attuale specialmente per quanto riguarda le cooperative di emigrazione, nel senso che sono regolarmente costituite quando vi è il preventivo parere del Ministero del lavoro. Con questo disegno di legge si vuole introdurre una norma attraverso la quale si stabilisce che il tribunale può dichiarare costituita regolarmente la cooperativa quando sia registrata presso il Ministero del lavoro. Siccome vi sono delle cooperative diciamo clandestine, che sfuggono alla vigilanza sia delle associazioni che hanno questo scopo sia del Ministero del lavoro, si vuole stabilire una norma che consenta un certo controllo; e questa legge dà appunto al Ministero del lavoro la possibilità di intervenire e di esprimere il proprio parere prima che il Presidente del tribunale dichiari regolarmente costituita la cooperativa.

PELIZZO, *relatore*. Mi pare che io possa esimermi dal prendere le informazioni richieste dal senatore Grava per il semplice motivo che qui abbiamo dinanzi un problemino dell'emigrazione e non il problema dell'emigrazione o della cooperazione. Noi dobbiamo guardare alle cooperative che si costituiscono in Patria e non a quelle che si costituiscono all'estero. Quelle in Patria possiamo controllarle perchè devono assumere le forme legali stabilite dalle nostre leggi; quelle che si costituiscono all'estero sfuggono al nostro controllo ed eventualmente dovranno assumere le forme che sono previste dalle leggi del luogo e non dalle leggi italiane. Sarà quindi sempre impossibile fare un'indagine che dia quei risultati che il collega Grava desidererebbe.

PRESIDENTE. Se non si fanno osservazioni, rinvio la discussione del presente disegno di legge alla prossima seduta.

(*Così rimane stabilito*).

La seduta termima alle ore 11,35.

Dott MARIO CARONI
Direttore dell'Ufficio delle Commissioni parlamentari